



## VERBALE GRUPPO NETWORK CONCILIAZIONE

GRUPPO NETWORK	Conciliazione
Data	18 marzo 2010
Ordine del giorno	-Analisi delle novità introdotte dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2010 , n. 28. -Varie ed eventuali
Presenti	CARLA CAVINA Camera di commercio di Bologna MIRIAM TREVISANI Camera di commercio di Bologna MAURIZIO PIRAZZINI Camera di commercio di Ferrara LAURA TARABBIA Camera di commercio di Ferrara SIMONE SBARAGLI Camera di commercio di Forli-Cesena ADRIANO RIZZELLO Camera di commercio di Forli-Cesena PAOLA MARZOCCHINI Camera di commercio di Modena ANNARITA MORSELLI Camera di commercio di Ravenna ANNALISA TORTA Camera di commercio di Parma MAURIZIO CAGGIATI Camera di commercio di Parma MARIACATERINA INTONTI Camera di commercio di Parma FRANCA MEDICI Camera di Commercio di Reggio-Emilia CARMEN CAFASI Camera di Commercio di Reggio-Emilia CLAUDIA FIUMI Camera di Commercio di Rimini STEFANO LENZI Unioncamere Emilia-Romagna
	<p>Con riferimento al punto 1) dell'odg., in vista dell'imminente applicazione del Decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010, e alla luce del Decreto legislativo 23 del 15 febbraio 2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di commercio, il gruppo di lavoro, dopo attenta analisi e discussione dei suddetti testi normativi, ha chiesto di verbalizzare i seguenti quesiti e considerazioni da sottoporre all'Unione italiana delle Camere di commercio:</p> <p>1) Da quando entrano in vigore le nuove disposizioni?</p> <p>In base all'art. 24 solo l'entrata in vigore dell'art. 5 comma 1 (condizione di procedibilità) è differita di dodici mesi; per le altre disposizioni del decreto legislativo nulla è previsto (quindi dovrebbero entrare in vigore dal 20 marzo 2010).            Vi sono numerosi rinvii a decreti di successiva adozione (es. tenuta del registro degli organismi, registro degli enti formatori, determinazione indennità) ma l'art. 16, comma 2, richiama per il periodo transitorio l'applicazione dei decreti 222 e 223 del 2004 (normativa attuativa per le conciliazioni societarie) in</p>

quanto compatibili.

Anche l'art. 1, lettera e), nel definire il registro degli organismi, richiama, sino all'emanazione del decreto, il registro degli organismi istituito con decreto 222.

2) Gli organismi non iscritti nel registro possono svolgere ancora procedimenti di mediazione?

Fino a quale data?

L'art. 2 prevede che chiunque possa accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili "secondo le disposizioni del presente decreto", precisando che il decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi (nella relazione illustrativa al decreto è riportato che "la procedura di mediazione disciplinata dal decreto non esclude il ricorso a istituti già ampiamente sperimentati nella pratica, che consentono di giungere alla composizione di controversie su base paritetica o attraverso procedure di reclamo disciplinate dalle carte di servizi, ma che si differenziano dalla mediazione per il mancato intervento di organismi terzi e imparziali..... e, relativamente al registro "riprendendo l'esperienza della conciliazione societaria, si è scelto di riservare la mediazione a organismi dotati di un'abilitazione pubblica e soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia (v. articolo 16). A tal fine il decreto legislativo rimanda a un decreto ministeriale, che dovrà istituire un registro degli organismi abilitati, salvo affidare, fino a quella data e senza soluzioni di continuità, i compiti descritti al già esistente registro della conciliazione societaria, istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Nel testo, il rinvio al registro è dunque indifferentemente operato a quello già esistente e a quello da istituire").

Qualora l'art. 2 in questione debba essere interpretato nel senso che gli organismi di mediazione delle Camere di commercio non ancora iscritti possono prevedere lo svolgimento delle sole negoziazioni, si pone il problema di accertare se tali procedimenti rientrino nelle competenze delle Camere di commercio. Tenendo infatti presente che l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 23 del 15 febbraio 2010 di riforma dell'ordinamento delle C.C.I.A.A, che modifica l'art. 2 della legge 580/93, stabilisce fra le funzioni delle Camere di commercio "la costituzione di commissioni (...) conciliative", e ritenendo che tale disposizione debba riferirsi agli organismi presso cui si svolge il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28 del 4 marzo del 28 febbraio 2010, la negoziazione ex art. 2 del citato D.Lgs. 28/2010 si può configurare come un procedimento che dà luogo ad un verbale di accettazione con valore di contratto atipico, che esula dalle funzioni camerale. Secondo tale impostazione, le sole mediazioni che si possono svolgere presso gli organismi non iscritti costituiti dalle C.C.I.A.A. sarebbero (almeno per il periodo transitorio) quelle vertenti la materia del consumo, come disposto dall' art. 16, comma 2 del D.Lgs. 28/2010, in quanto le C.C.I.A.A. rientrano tra gli organismi di composizione extragiudiziale di cui all'art. 141 del codice di consumo.

3) Come devono essere svolti i procedimenti di mediazione dal 20 marzo 2010 da parte degli organismi già iscritti nel registro?

In base all'art. 3 "al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti". Il regolamento Unioncamere prevede che "per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile".

Le norme del regolamento non compatibili con le disposizioni del decreto (ad esempio la convocazione dell'incontro e la designazione del conciliatore, che in base al regolamento intervengono solo se vi è adesione della controparte ed in base al decreto legislativo sono da effettuarsi all'atto della presentazione della domanda) devono essere oggetto di preventivo adeguamento, possono essere disattese o continuano ad essere applicabili?

4) In base alle risposte ai punti 1,2,3 quando e per quali controversie i verbali di conciliazione possono costituire titolo esecutivo? come si applicano le spese di conciliazione?

In base al D.Lgs. 28/2010, qualora non vi sia adesione al procedimento di mediazione, poiché è applicabile l'art.3 del decreto ministeriale 2004 n. 223, si dovrebbe ritenere che le spese di conciliazione ricadano sulla parte istante, in quanto obbligato in solido avendo ovviamente aderito al procedimento. Tale applicazione della norma potrebbe scoraggiare l'utilizzo della procedura di mediazione.

5) Commissioni arbitrali e conciliative

Il Decreto legislativo 23 del 15 febbraio 2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di commercio lascia inalterate le definizioni di "commissioni arbitrali e conciliative", già presenti all'art. 2 della legge 580/93. Già a suo tempo era stata rilevata l'inesattezza di tali definizioni. Si fa presente che, in merito agli attuali organismi camerale di conciliazione, i relativi regolamenti non fanno menzione delle "commissioni conciliative", con il rischio che si prospettino profili di illegittimità dei regolamenti stessi. Detta questione può considerarsi superata ai sensi della normativa del Decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010, in quanto normativa speciale e posteriore rispetto al Decreto legislativo 23 del 15 febbraio 2010?

7) Telecom

nel caso delle conciliazioni Telecom (o similari), che oggi avvenivano mediante collegamento telefonico con il rappresentante di Telecom, con scambio del verbale via fax, come dovremmo comportarci atteso che il mediatore deve certificare l'autografia della sottoscrizione delle parti?

In relazione al punto 2) dell'o.d.g., al fine di contribuire alla relazione sulle attività delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna da inviare alla Regione e al Parlamento, è stato chiesto ai presenti di inviare in tempi brevi all'Unione italiana i

dati a consuntivo del 2009 relativi alle conciliazioni e agli arbitrati svolte, solitamente inviati all'Unione italiana.

Bologna, 23 marzo 2010

Stefano Lenzi  
(Unioncamere Emilia-Romagna)